

Accordo  
tra

- la Fondazione Haydn di Bolzano e Trento. Sottoscrive il dirigente.
- e
- il Comune di Trento - Servizio Cultura, Turismo e politiche giovanili. Sottoscrive il dirigente.

Premesso che:

- con deliberazione consiliare di data 06.10.1960 n. 130 il Comune di Trento ha aderito all'Ente Autonomo Sinfonico di Bolzano e Trento, ha approvato il relativo Statuto, le norme amministrative e contabili e definito l'ammontare annuo del contributo da versare a sostegno dell'attività concertistica;
- con deliberazione 18.12.1964 n. 226 il Consiglio comunale ha approvato la trasformazione dell'Ente Sinfonico in Associazione, decidendo di aderirvi e ha approvato il relativo schema di Statuto;
- con deliberazione consiliare 31.07.2001 n. 108 il Consiglio comunale ha approvato la ridefinizione giuridica dell'Orchestra Sinfonica Haydn di Bolzano e Trento da Associazione privata non riconosciuta a Fondazione "Orchestra Sinfonica Haydn di Bolzano e Trento", aderendo quale socio fondatore originario e approvando lo Statuto della Fondazione stessa;
- con atto costitutivo di data 04.06.2002, è stata formalmente istituita la Fondazione "Orchestra Sinfonica Haydn di Bolzano e Trento", con sede legale in Bolzano, Via Gilm n. 1/A, i cui soci fondatori sono il Comune di Bolzano, il Comune di Trento, la Provincia autonoma di Bolzano, la Provincia autonoma di Trento e la Regione Autonoma Trentino - Alto Adige
- la Fondazione è divenuta titolare nel 2015, di "Teatro di tradizione di Bolzano", che comporta la produzione e diffusione di opere, accanto all'attività di produzione e distribuzione musicale;
- con l'approvazione dell'ultima modifica statutaria – deliberazione Consiglio comunale n. 96 del 10.07.2017 è stata modificata la denominazione della Fondazione da "Fondazione Orchestra Sinfonica Haydn di Bolzano e Trento" a "Fondazione Haydn di Bolzano e Trento";
- la "Fondazione Haydn di Bolzano e Trento" riconosciuta fra le istituzioni concertistico-orchestrali con legge dello Stato 14 agosto 1967 n. 800 – articolo 28, ha per statuto lo scopo di contribuire alla diffusione e all'elevazione della cultura musicale nelle province di Bolzano e Trento;
- lo statuto della Fondazione prevede che il socio fondatore Comune di Trento nomini un proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione ed un membro, alternativamente con il Comune di Bolzano, nel Collegio dei Revisori dei Conti;
- richiamato lo Statuto del Comune di Trento, approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 9.3.1994 n. 25 e 9.3.2022 n. 30;
- richiamare art. 8 del regolamento per l'erogazione di benefici per attività culturali del Comune di Trento, approvato e da ultimo modificato con deliberazioni consiliari 27.7.1993 n. 211 e 22.6.2011 n. 59;
- il piano di politica culturale "Trento 2012-2020", approvato dal Consiglio comunale il 19 giugno 2013, annovera fra le proprie priorità quelle di:
  - riequilibrare le azioni sull'offerta e sulle condizioni dell'offerta (produzioni e sovvenzioni, in estrema sintesi), privilegiando le seconde ma mantenendo delle autonome creatività di progetti e iniziative proprie, che però siano sempre trainanti una pluralità diffusa di soggetti in rete. In altri termini, fare quel che il privato non fa, non

- può fare, sussidiariamente e in dinamiche di rete orizzontale;
- riprendere con decisione un ruolo “alto” di promozione culturale, nella sollecitazione di nuove domande culturali e sociali diffuse, con l’impegno a ricercare nuovi pubblici e nuovi contesti, seguendo la “città che cambia” e insieme agevolando/accompagnando la costruzione di nuove cittadinanze;
- puntare su logiche di rete, sia come condizione operativa e progettuale privilegiata e in grado di restituire risultati creativi più interessanti e degni d’attenzione, sia come impianto di coordinamenti continui e strutturali con diversi soggetti del territorio, associazioni o istituzioni, per razionalizzare e ottimizzare attività qualificate e relativi impegni, e per confrontarsi meglio con le nuove sfide di qualità e professionalità che esige il mondo contemporaneo;
- esplicitare criteri di qualità, rendendoli pubblici, adottando nuovi indicatori di valutazione che consentano di indirizzare le necessarie selezioni nell’azione di sostegno ai soggetti del territorio (contributi, sovvenzioni);
- le Linee programmatiche di mandato 2021 - 2025 del Comune di Trento prevedono di “favorire forme di produzione culturale diffuse, in costante dialogo e scambio con gli enti più grandi” e di “elaborare una proposta culturale diffusa rimettendo al centro i rapporti tra le realtà culturale cittadine”, “allargando lo sforzo per intercettare più larghe parti di popolazione”, “valorizzando i talenti dei giovani”.
- il DUP 2023/2025 del Comune di Trento, approvato con deliberazione consiliare n. 168 del 22.12.2022 individua fra i propri assi strategici relativi al settore culturale quello di elaborare una proposta culturale diffusa. Inoltre, prevede l’obiettivo operativo di “intensificare il dialogo con le realtà a bilancio con convenzioni al fine della programmazione comune”;
- richiamo il Regolamento per l'erogazione di benefici per attività culturali approvato e da ultimo modificato con deliberazioni consiliari 27.07.1993 n. 211 e 22.06.2011 n. 59.

Ritenuto che le circostanze di cui in premessa siano coerenti con le rispettive e specifiche finalità istituzionali e statutarie e convergano verso un'ipotesi di accordo per regolare la propria relazione di reciprocità, focalizzata in primo luogo sulla concreta e puntuale definizione dell'interesse pubblico dalla medesima perseguito.

Concordano quanto segue.

### **Art. 1 – Interesse pubblico**

1. L'interesse pubblico che questo accordo persegue consiste nella traduzione concreta, per quanto di rispettiva competenza dei sottoscrittori, degli indirizzi di politica culturale fissati in via generale dagli strumenti di programmazione comunale.
2. Si dà atto in particolare che l'attività oggetto del presente accordo è coerente con gli indirizzi di politica pubblica che individuano fra le proprie priorità:
  - a) la diversificazione e la qualificazione dell'offerta culturale, e specificamente musicale, nel contesto cittadino e regionale in una prospettiva di eccellenza e di internazionalità;
  - b) l'intenzione e la capacità di intercettare nuovi pubblici;
  - c) la trasversalità, la multidisciplinarietà dell'offerta e l'attenzione verso i nuovi linguaggi;
  - d) la qualificazione della spesa pubblica;
  - e) la valorizzazione delle competenze e delle professionalità dei mondi culturali della città, in una logica di sussidiarietà e l'attenzione per le istanze emergenti, soprattutto giovanili;
  - f) le pari opportunità di genere e l'attenzione per le persone diversamente abili; l'attenzione per la dimensione sociale della cultura;
  - g) l'attivazione di reti di relazioni.

## **Art. 2 – Finalità**

1. I sottoscrittori di questo accordo si impegnano ad operare congiuntamente, nell'ambito delle rispettive competenze e prerogative, per:
  - a) quanto al precedente art. 1, comma 2, lettera a) mantenere uno standard di offerta musicale di eccellenza, diversificata per generi, stili ed epoche, aperta alle migliori espressioni internazionali;
  - b) quanto al precedente art. 1, comma 2, lettera b) intercettare nuovi pubblici, cogliendo tendenze emergenti o esplorando ambiti di domanda inespressa;
  - c) quanto al precedente art. 1, comma 2, lettera c) dedicare, nell'ambito della programmazione della Fondazione, irriducibilmente autonoma, una particolare ed esplicita attenzione per le forme musicali non consuete, per le tendenze, ma anche per un approccio trasversale e multidisciplinare, attento alle fonti, all'evoluzione dei linguaggi, alle relazioni tra forme espressive;
  - d) quanto al precedente art. 1, comma 2, lettera d) impostare ed eseguire un programma permanente per la rilevazione dei livelli di consumo, del profilo dell'utenza e della *customer satisfaction*;
  - e) quanto al precedente art. 1, comma 2, lettera e) valorizzare la sedimentazione di competenze e le sempre rinnovate professionalità della Fondazione Haydn di Bolzano e Trento;
  - f) quanto al precedente art. 1, comma 2, lettera f), garantire che nei palinsesti della Fondazione permangano iniziative intergenerazionali e particolarmente attente alle esigenze di fruizione delle persone anziane e dei giovani a partire fin dalla prima infanzia; mantenere politiche tariffarie (biglietti di ingresso e abbonamenti) che agevolino la fruizione da parte di tutta l'utenza potenziale, evitando che il livello di reddito costituisca una barriera all'ingresso; riservare la possibilità di accesso agli eventi e una particolare attenzione alle persone diversamente abili;
  - g) quanto al precedente art. 1, comma 2, lett. g) mantenere aperta una rete di relazioni, non necessariamente formalizzate ma comunque documentate, fra le principali realtà culturali che operano nella città, sia per conseguire economie di scala e di diversità, sia perseguendo un disegno di razionalizzazione dell'offerta, sia per stimolare azioni congiunte, pur nel rispetto e nella valorizzazione delle specifiche competenze e dei rispettivi ambiti di intervento.
2. Il perseguimento dell'interesse pubblico di cui al precedente articolo 1 e degli obiettivi di cui al successivo art. 3, integrano in concreto il ruolo socioculturale che la Fondazione Haydn di Bolzano e Trento intende consapevolmente e responsabilmente interpretare.

## **Art. 3 – Obiettivi**

1. Le finalità di cui al precedente art. 2 sono perseguite essenzialmente attraverso:
  - a) la programmazione e la realizzazione delle stagioni concertistiche dell'orchestra stabile professionale e della stagione di opera regionale, nonché la partecipazione ad altre iniziative di allestimento di festival e rassegne musicali, concorsi, scambi artistici e manifestazioni musicali in genere con una particolare attenzione ad iniziative volte a sviluppare l'educazione musicale nei giovani;
  - b) lo svolgimento di attività accessorie, quali promozione ed organizzazione di studi e ricerche, promozione di produzioni audiovisive;
  - c) l'effettuazione di ricerche e indagini riguardanti il profilo dell'utenza reale e potenziale e l'analisi della soddisfazione delle prestazioni erogate e la pubblicazione dei relativi risultati;
  - d) l'organizzazione di attività formative con lo scopo di favorire la diffusione della cultura

- musicale in ambiti sempre più vasti di pubblico;
- e) la collaborazione con altri soggetti culturali della città od operanti nel contesto urbano;
  - f) attivazione di una rete di relazioni con altre organizzazioni pubbliche e private operanti nel settore di specifico interesse, sia a livello locale, sia nazionale e internazionale, anche organizzando scambi e giri concertistici fuori dalle due province ed in paesi esteri.

#### **Art. 4 – Modalità di consultazione**

1. Per la materiale attuazione di questo accordo sono previste periodiche riunioni di confronto e progettazione, convocate senza particolari formalità, cui partecipano rappresentanti del Comune di Trento – Servizio Cultura, Turismo e politiche giovanili e della Fondazione Haydn di Bolzano e Trento. In relazione a specifiche progettualità, le riunioni possono essere aperte alla consultazione di altri Servizi comunali e di eventuali partner terzi.
2. Le riunioni assolvono allo scopo di accompagnare la concreta attuazione di questo accordo, coordinare le programmazioni cittadine e valutarne gli esiti e gli impatti.
3. Poiché la progettazione esecutiva delle misure e degli interventi che realizzano materialmente questo accordo sono in capo ad una Fondazione, che opera nell'ambito della propria autonomia ideativa, organizzativa, gestionale, economico-patrimoniale, finanziaria, la valutazione dei relativi esiti avviene esclusivamente a consuntivo.

#### **Art. 5 – Assegnazione, rendicontazione e liquidazione delle risorse**

1. Per sostenere la realizzazione delle iniziative attuative del presente accordo il Comune di Trento trasferisce alla Fondazione Haydn di Bolzano e Trento, per la durata dell'accordo stesso, un contributo annuale, commisurato alla tipologia di attività e interventi dalla stessa programmati tenuto conto dell'esito delle riunioni di cui all'articolo precedente e alla correlata previsione di spesa, fino all'importo massimo di Euro 150.000,00, nel rispetto delle disponibilità iscritte nel bilancio di previsione comunale.
2. L'assegnazione, la rendicontazione e la liquidazione dell'importo avvengono secondo le modalità previste dal vigente Regolamento comunale in materia. La richiesta di liquidazione del saldo deve in particolare essere accompagnata da una relazione sull'attività svolta in attuazione del presente accordo e dei relativi risultati, corredata da un riepilogo anche sintetico delle entrate e delle uscite connesse, le cui risultanze devono essere coerenti rispetto al bilancio consuntivo di esercizio.

#### **Art. 6 – Durata**

1. Il presente accordo ha efficacia dalla data della sua sottoscrizione e rimane in vigore fino al 31.12.2026. Il medesimo potrà essere rinnovato mediante scambio di corrispondenza per una ulteriore annualità.

#### **Art. 7 – Disposizioni finali e transitorie**

1. Si dà atto che la sottoscrizione e l'attuazione del presente accordo è in linea con i principi ordinamentali di trasparenza e di imparzialità dell'azione amministrativa e che i suoi effetti non pregiudicano legittimi interessi di terzi, né configurano una violazione dei principi di pari opportunità e di libera concorrenza tra operatori.
2. Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR 131/86.